

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1494 del 26 settembre 2016

Settore ortofrutticolo. Approvazione degli importi forfettari e dei valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) per l'anno 2017.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ai fini della loro ammissibilità nei programmi operativi delle OP e delle AOP ortofrutticole per l'anno 2017 così come consentito dal decreto ministeriale n. 9084 del 28/8/2014. Detti importi e valori riguardano gli investimenti arborei o le colture perenni, il miglioramento e l'innovazione nella tecnica colturale, la protezione delle colture orticole con teli innovativi, il personale di assistenza tecnica con lo scopo di elevare il livello di qualità dei prodotti, l'utilizzo di mezzi tecnici a basso impatto ambientale -quali strumenti e agenti per la confusione sessuale, prodotti e metodi di lotta per la difesa delle colture e impollinazione naturale- nonché i ritiri dal mercato dei funghi con destinazione alla distribuzione gratuita.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili per gli interventi attuati nell'ambito dei programmi operativi realizzati dalle Organizzazioni di Produttori (OP) e dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo sono stati determinati con circolare ministeriale n. 5796 del 30/9/2013.

Con decreto ministeriale n. 9084 del 28/8/2014 sono state aggiornate le disposizioni adottate con DM n. 12705 del 17/10/2013 in materia di riconoscimento e controllo delle OP e delle AOP, di fondi di esercizio e programmi operativi per renderle conformi al Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Al capitolo 30 "Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili" della parte C "Interventi e spese ammissibili nei programmi operativi delle OP/AOP" dell'allegato al citato decreto ministeriale è previsto un elenco di interventi non esaustivo e per tale motivo è data facoltà alle Regioni -per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei regolamenti comunitari e della Strategia nazionale del settore ortofrutticolo- sia di integrare detto elenco attraverso la definizione di nuove voci di spesa coerenti con il Reg. UE n. 543/2011 (con esclusione delle azioni ambientali e utilizzando la metodologia descritta per analoghi interventi), sia di definire importi forfettari e valori massimi superiori, trasmettendo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le determinazioni assunte per le valutazioni di competenza.

In virtù di tale possibilità, per i programmi operativi delle precedenti annualità si sono rese necessarie alcune modifiche e integrazioni alle voci previste nella circolare ministeriale n. 5796/2013, per poter rispondere maggiormente alle esigenze e peculiarità delle realtà locali, che si ritiene di riconfermare anche per l'anno 2017 con i sottostanti massimali di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento:

- importo forfettario di 447,00 €/ha per la potatura di riequilibrio vegetativo del noce;
- valore massimo di 17.917,00 €/anno sia per il tecnico responsabile del controllo delle linee di lavorazione del prodotto sia per il tecnico responsabile del controllo della logistica e qualità della merce in uscita attinenti il settore nocicolo, con la precisazione che nel caso di OP con attività automatizzata il massimale vale per ciascuna figura specialistica (17.917,00 €/anno + 17.917,00 €/anno), mentre viene raddoppiato per le OP con attività manuale (35.834,00 €/anno + 35.834,00 €/anno);
- quantitativo di 7.500 tonnellate/anno per il tecnico responsabile del controllo dei parametri di conservazione dei prodotti ortofrutticoli o anche solo di quelli frutticoli;
- importo forfettario di 470,00 €/ha quale costo aggiuntivo per l'utilizzo dell'*Amblyseius californicus*;
- importo forfettario di 420,00 €/ha quale maggiore costo sostenuto dall'azienda agricola per la gestione della tecnica di distribuzione dell'*Amblyseius californicus*;
- importo forfettario di 600,00 €/ha per l'impiego delle micorrize;
- importo forfettario di 300,00 €/ha per l'uso dell'*Apis mellifera* su colture arboree;

- spese di materiale vivaistico del susino per le quali si è fatto riferimento al prezzo medio calcolato sui dati forniti da vivaisti specializzati e riferiti ad astoni di qualità -da cui ne deriva un valore di 6,30 €/cadauno (royalty escluse)- per un investimento da un minimo di 670 piante/ha ad un massimo di 1.670 piante/ha in sostituzione ai parametri previsti dalla circolare ministeriale n. 5796/2013;
- importo forfettario di 0,11 €/mq per l'utilizzo di nematodi *Steinernema* spp. sui funghi coltivati;
- importo massimo di 1,10 €/kg per i ritiri dei funghi dal mercato con destinazione alla distribuzione gratuita fino al 31/12/2017, ossia fino alla conclusione della strategia nazionale 2009/2013 in materia di riconoscimento e controllo delle OP/AOP del settore ortofrutticolo, di fondi di esercizio e di programmi operativi, così come previsto dal DM n. 12704 del 17/10/2013;
- valori sotto elencati ai soli fini giustificativi degli importi a rendicontazione nel caso dei costi dei mezzi e delle attrezzature aziendali per i lavori in economia, in attesa dell'aggiornamento del prezzario regionale agroforestale, in riferimento alle spese di impianto ed espianto riguardanti gli investimenti arborei o per le colture perenni, per le quali si rimanda ai massimali indicati nella circolare ministeriale n. 5796/2013;
 - ◆ 16,61 €/ora nel caso di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali nonché di carro e lama arripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito (60 - 112 KW);
 - ◆ 19,90 €/ora nel caso di trattrice agricola gommata con organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trincia stocchi e botte per trattamenti e diserbi da 60 - 75 KW;
 - ◆ 41,86 €/ora nel caso di trattrice agricola gommata con organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trincia stocchi e botte per trattamenti e diserbi da 120 KW;
 - ◆ 8,92 €/ora nel caso di trattore da 59 KW munito di agevolatrice.
 - ◆ Si precisa che nel caso in cui vengano utilizzati trattori/trattrici con potenza inferiore rispetto a quella prevista per ciascuna delle quattro tipologie sopra riportate, il costo orario dovrà essere conseguentemente riproporzionato; diversamente, in caso di potenze superiori lo stesso dovrà essere ricondotto allo specifico massimale;
- importi forfettari di cui sotto in riferimento alle tecniche colturali migliorative su piccoli frutti in coltura protetta (tunnel o serra):
 - ◆ 660,00 €/1.000 mq/ciclo di coltivazione di 5 mesi nel caso del ribes;
 - ◆ 840,00 €/1.000 mq/ciclo di coltivazione di 5 mesi nel caso del mirtillo;
 - ◆ 1.020,00 €/1.000 mq/ciclo di coltivazione di 8 mesi nel caso della mora;
 - ◆ 1.320,00 €/1.000 mq/ciclo di coltivazione di 8 mesi nel caso del lampone;
- valore massimo di 0,25 €/mq per l'acquisto del telo di protezione delle colture orticole alternativo al tessuto non tessuto (TNT);
- valori massimi sotto riportati relativi ai lavori in economia per le operazioni di impianto di fragola e attività connesse a seconda della tipologia di investimento (numero di piante a ettaro):
 - ◆ 3.235,05 €/ha per investimento di 50.000 piante/ha;
 - ◆ 3.576,30 €/ha per investimento di 60.000 piante/ha;
 - ◆ 3.917,55 €/ha per investimento di 70.000 piante/ha;
 - ◆ 4.272,45 €/ha per investimento di 80.000 piante/ha;
 - ◆ 4.613,70 €/ha per investimento di 90.000 piante/ha;
 - ◆ 4.954,95 €/ha per investimento di 100.000 piante/ha;
- valore massimo, quale premio per la produzione integrata delle colture annuali (orticole e funghi) pari a 655,00 €/ha e delle colture perenni specializzate (frutticole) pari a 836,00 €/ha.

Relativamente ai mezzi tecnici e agli agenti per la confusione sessuale tradizionale e con utilizzo di feromone di cui al capitolo 7.8.3 dell'allegato alla circolare ministeriale n. 5796/2013, si ritiene di utilizzare la stessa metodologia per l'esigenza espressa da talune OP regionali al fine di contenere gli attacchi di tuta assoluta (comunemente chiamata tignola del pomodoro) in colture orticole protette.

A tale scopo nell'**Allegato B** al presente provvedimento viene definito il calcolo del costo aggiuntivo come importo forfettario pari a 430,00 €/ha per la confusione sessuale con utilizzo di dispenser per la distribuzione del feromone.

Infine si stabilisce che i massimali dovranno essere adottati nel rispetto del seguente ordine normativo:

- presente provvedimento, con la precisazione che gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili in esso contenuti sono applicabili esclusivamente agli investimenti e interventi realizzati nell'ambito del territorio veneto;
- prezzario regionale agroforestale, fatta eccezione per le spese di impianto, espianto e materiale vivaistico riguardanti gli investimenti arborei o le colture perenni e del materiale di copertura delle serre con doppio nylon, per le quali si rimanda ai rispettivi massimali previsti nella circolare ministeriale n. 5796/2013;
- disposizioni nazionali di cui alla sopra citata circolare ministeriale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. UE n. 1308/2013 recante organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli;

VISTO il Reg. UE n. 543/2011 di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati;

VISTA la CM n. 5796/2013 con la quale sono stati definiti gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili per gli interventi attuati nell'ambito dei programmi operativi realizzati dalle Organizzazioni di Produttori (OP) e dalle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) ortofrutticole;

VISTO il DM n. 9084/2014 con il quale sono state aggiornate le disposizioni adottate con DM n. 12705 del 17/10/2013 in materia di riconoscimento e controllo delle OP e delle AOP, di fondi di esercizio e programmi operativi per renderle conformi al Reg. UE n. 1308/2013;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare anche per l'anno 2017 -per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate- gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili già contemplati nelle precedenti annualità, di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire alle Organizzazioni di Produttori (OP) e alle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo di presentare i programmi operativi entro il 30/9/2016;
2. di approvare l'importo forfettario di 430,00 €/ha riferito alla confusione sessuale con utilizzo di dispenser per la distribuzione del feromone contro tuta assoluta in colture orticole protette, per la cui determinazione si rimanda all'**Allegato B** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che i massimali dovranno essere adottati nel rispetto del seguente ordine normativo:
 - presente provvedimento, con la precisazione che gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili in esso contenuti sono applicabili esclusivamente agli investimenti e interventi realizzati nell'ambito del territorio veneto;
 - prezzario regionale agroforestale, fatta eccezione per le spese di impianto, espianto e materiale vivaistico riguardanti gli investimenti arborei o le colture perenni e del materiale di copertura delle serre con doppio nylon, per le quali si rimanda ai rispettivi massimali previsti nella circolare ministeriale n. 5796/2013;
 - disposizioni nazionali di cui alla sopra citata circolare ministeriale;
4. di incaricare la Direzione agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad AVEPA e alle OP/AOP del settore ortofrutticolo;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.